

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 novembre 2023)

INDICE

BIZZOTTO: sulla mancata ricezione del segnale RAI in alcune zone del Veneto (4-00612) (risp. BITONCI, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i>)	Pag. 601	(risp. BITONCI, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i>)	609
DE POLI: sugli effetti della cessione degli stabilimenti di Whirlpool al gruppo turco Arcelik, in particolare nelle Marche (4-00192) (risp. BERGAMOTTO, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i>)	603	GASPARRI: sulle criticità nel procedimento penale riguardante l'on. Mario Landolfi (4-00768) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	614
sulla sospensione dei pagamenti delle utenze per i cittadini dei territori colpiti dalle alluvioni della primavera del 2023 (4-00559) (risp. MUSUMECI, <i>ministro per la protezione civile e le politiche del mare</i>)	606	POTENTI: sui ritardi nella revisione di un processo riguardante un condannato all'ergastolo (4-00712) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	619
FINA: sull'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (4-00091)		ROJC ed altri: sulle tensioni politiche nei Balcani occidentali (4-00567) (risp. CIRIELLI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	624

BIZZOTTO. - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* -
Premesso che:

l'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, al comma 2, fra i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inserisce al primo posto la garanzia della “diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica”;

nonostante gli obblighi previsti per legge e ribaditi nel contratto di servizio fra RAI e Ministero, da marzo 2022 a Venezia città, Jesolo, Caorle, Cavallino Treporti ed Eraclea il segnale di ricezione dei canali RAI è del tutto assente, o presente solo in alcune fasce orarie;

l'annoso disservizio interessa anche altre zone del Veneto, causando gravi problemi ai cittadini, soprattutto i più anziani (più dell'80 per cento delle segnalazioni viene da questa fascia di popolazione);

i titolari degli *hotel* dei comuni elencati, tutti a fortissima vocazione turistica, versano allo Stato un canone speciale di almeno 1.000 euro e denunciano il fatto che la mancata ricezione dei canali RAI si traduce in un pesante disservizio nei confronti degli ospiti delle strutture;

considerato che a fronte del canone televisivo pagato regolarmente, ai cittadini veneti non viene corrisposto un servizio adeguato,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per salvaguardare il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo a tutti i cittadini del territorio nazionale, così come garantito dall'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e ribadito nella convenzione fra la concessionaria e il Ministero;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché si risolvano i descritti problemi di ricezione del segnale nelle diverse aree del Veneto, mettendo così fine all'ingiustizia che subiscono da anni gli utenti

dei comuni veneti, che sono chiamati a pagare regolarmente il canone senza essere messi nelle condizioni di poter accedere al servizio;

se non ritenga doveroso, a causa dei disagi subiti dai cittadini delle zone del Veneto prive di segnale televisivo, valutare la possibilità di sospendere il pagamento del canone RAI fintanto che non sia garantito il servizio di ricezione, o altresì prevedere un rimborso per tutti gli abbonati RAI che stanno regolarmente pagando per un servizio di cui non usufruiscono.

(4-00612)

(1° agosto 2023)

RISPOSTA. - Anche alla luce del vigente contratto di servizio con la RAI, garantire la migliore qualità possibile del servizio radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale costituisce senz'altro una priorità di questo Governo, posto che, talvolta, possono esserci problemi tecnici di ricezione del segnale televisivo, legati a particolari condizioni climatiche, ambientali e locali. Per far fronte a queste criticità, vi è già stata l'immediata attivazione di un impianto suppletivo, operante in un'ampia area del Veneto, in deroga al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive PNAF19. In caso di vuoti di ricezione o in presenza di interferenze locali come quelli lamentati, il Ministero assicura altresì un tempestivo intervento per il tramite degli ispettorati territoriali, che svolgono, su tutto il territorio nazionale, la vigilanza e il controllo dell'uso dell'etere, anche mediante sopralluoghi tecnici, su richiesta oppure a campione, per verificare la copertura del segnale o l'esistenza di interferenze, e valutare, di volta in volta, l'eventuale necessità di ulteriori interventi sul territorio.

Peraltro, il passaggio alla tecnologia DVBT2, che ha una capacità di propagazione maggiore del DVBT e che è previsto per i primi mesi del 2024, risolverà gran parte di questi problemi di ricezione locale, di interferenza o disturbo del segnale televisivo. Inoltre, con riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte completamente dal digitale terrestre, si ricorda che la RAI utilizza la piattaforma gratuita Tivùsat e deve fornire una *smart card* senza costi aggiuntivi per gli utenti. Infine, giova sottolineare che, alla luce della normativa vigente, per consentire la copertura televisiva in zone non servite dagli operatori di rete, anche gli enti locali possono procedere, autonomamente, alla ripetizione dei suddetti programmi, presentando la richiesta di autorizzazione all'attivazione di specifici ripetitori.

Ad ogni modo, ove necessario, resta ferma la disponibilità del Ministero ad adottare ulteriori misure idonee a garantire la migliore e più diffusa fruizione del servizio da parte dell'utenza.

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy

BITONCI

(15 novembre 2023)

DE POLI. - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nel comparto industriale, del settore degli elettrodomestici e della tecnologia, Whirlpool, colosso multinazionale americano, ha annunciato il passaggio degli stabilimenti europei in Italia ad una società al 75 per cento di proprietà dell'azienda turca Arcelik;

il distretto delle Marche (Fabriano ex Indesit, Comunanza ex Merloni, Camerano in provincia di Ascoli Piceno) dove si producono lavatrici ed asciugatrici è molto più esposto allo smantellamento totale, rispetto agli altri siti;

solo qualche giorno fa si è svolto presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo di confronto tecnico, dove il Governo ha fissato un incontro ulteriore con l'azienda e senza la parte sindacale, per sondare le reali intenzioni della multinazionale;

attualmente il piano di dismissione della multinazionale americana degli *asset* produttivi si concretizza con la vendita al 75 per cento di tutti gli stabilimenti europei ai turchi di Arcelik;

lo strumento è una nuova società veicolo costituita al 75 per cento da Arcelik e al 25 per cento da Whirlpool (per oltre 6 miliardi di euro di fatturato, con oltre 200 milioni di euro di "sinergie" sui costi);

il vero motivo dell'uscita dal mercato italiano sembra essere quello della scarsa profittabilità e della ricerca della massimizzazione dei profitti finanziari più che la modifica inevitabile di un'esigenza industriale;

il gruppo turco Arcelik è solido e negli anni ha già acquisito marchi importanti come Beko, Grundig e Arstil, ma anche molto simile alla stessa Whirlpool Emea. Arcelik ha avuto la meglio nell'operazione di acquisto sui cinesi di Haier, gruppo che in Italia aveva già acquisito il marchio Candy ma che in Europa non aveva altri stabilimenti;

Arcelik è, invece, molto forte nell'est Europa, in Romania e Polonia ha stabilimenti simili alle produzioni italiane, in special modo lavatrici, frigoriferi ed asciugatrici che sono i prodotti di punta degli stabilimenti di Comunanza (Ascoli) e Fabriano;

ritenuto che:

occorre intervenire per risolvere una crisi ormai avviata da troppo tempo, e per questo scongiurare effetti devastanti sia per il territorio marchigiano sia per gli altri siti ritenuti economicamente strategici per l'Italia;

occorre, altresì, valutare, in modo lungimirante ed in un quadro interconnesso di globalizzazione, le trasformazioni industriali delle multinazionali che vedono l'Italia interessata per non dover competere di qui a qualche anno con altri *partner* europei,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire sulla materia ed in particolare sulla vertenza in corso, *in primis* dichiarando strategico il settore della produzione industriale degli elettrodomestici e scongiurando così la chiusura dei siti produttivi;

se intendano individuare, contestualmente, le politiche di sostegno migliori ed i finanziamenti diretti alle professionalità necessarie, affinché siano assicurati in tempi medio-lunghi, con la ripresa economica prevista dal terzo trimestre di questo anno, la crescita della produzione e dell'occupazione.

(4-00192)

(31 gennaio 2023)

RISPOSTA. - Si fa riferimento al percorso complesso che sta interessando la multinazionale Whirlpool e che ha condotto ad una revisione delle attività esercitate dalla medesima nelle regioni Europa, Medio oriente e Africa (EMEA - Europe, Middle East & Africa). In particolare, si fa riferimento alla decisione della relativa al passaggio degli stabilimenti europei in Italia ad una società al 75 per cento di proprietà dell'azienda turca Arce-lik. Al riguardo, si ricorda che, presso questo Ministero è aperto un tavolo di crisi per tutti gli stabilimenti produttivi della multinazionale in Italia, che coinvolge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i rappresentanti delle Regioni e i Comuni dei diversi siti produttivi Whirlpool, l'azienda stessa, nonché le parti sociali e datoriali. Il tavolo sta monitorando le strategie e le decisioni aziendali, anche attraverso incontri bilaterali con i vertici aziendali nonché con le altre parti interessate, in un'ottica di salvaguardia di tutte

le produzioni della multinazionale in Italia e di piena salvaguardia delle maestranze qualificate impiegate.

In occasione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023, su proposta del Ministro e a seguito delle interlocuzioni citate, è stato altresì approvato il provvedimento per l'esercizio dei poteri speciali (*golden power*) con riferimento alla decisione di Whirlpool Emea e Arcelik di creare un gruppo europeo degli elettrodomestici. Si tratta del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'operazione notificata dalle società Ar-dutch BV, Beko Europe BV, Whirlpool Emea Holdings LLC, riguardante il conferimento del *business* Arcelik e del *business* Whirlpool a Beko Europe BV (procedimento n. 22/2023). Il provvedimento autorizza l'operazione ponendo al contempo specifiche prescrizioni a salvaguardia del patrimonio tecnologico, della produzione e dei livelli occupazionali degli stabilimenti coinvolti. Per l'Italia, si tratta di quattro stabilimenti ubicati al Centro e al Nord del Paese (Lombardia, Toscana e Marche) per oltre 4.000 dipendenti: nello specifico, si fa riferimento ai siti di Cassinetta (Varese), Fabriano (Ancona), Siena e Comunanza (Ascoli Piceno).

L'operazione è anche sottoposta a un procedimento *antitrust* europeo. Recentemente, la Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo del settore dei grandi elettrodomestici in Europa, Medio oriente e Africa della statunitense Whirlpool corporation da parte della turca Arcelik AS. Tuttavia, tale transazione è anche oggetto di autorizzazione da parte delle autorità regolatorie degli altri Paesi coinvolti. Come recentemente sottolineato dal ministro Urso, la decisione della Commissione europea sulla fusione Arcelik-Whirlpool è un primo significativo passo su una operazione che consolida il settore degli elettrodomestici in Europa e sulla quale il Governo italiano ha inteso esercitare la *golden power*.

In merito alle politiche di sostegno e ai finanziamenti, si ricorda che due degli stabilimenti Whirlpool in Italia si trovano in aree cosiddette di crisi industriale complessa (aree CIC), specificamente: nell'area "val Vibrata - valle del Tronto - Piceno" e nell'area che circoscrive gli insediamenti industriali coinvolti nella crisi del gruppo A. Merloni. Orbene, in seno ai territori riconosciuti quali "aree di crisi industriale complessa", il Ministero cura l'attuazione di politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aziende e dei settori colpiti dalla crisi, che favoriscono anche l'insediamento di nuova imprenditorialità, con strumenti straordinari di incentivazione agli investimenti sul territorio e di riqualificazione e reinserimento della manodopera in esubero.

In particolare, per il piano di sviluppo dell'area CIC "gruppo A. Merloni" sono stati impegnate risorse pubbliche pari a 81 milioni di euro (35 nazionali, 46 regionali). L'accordo di programma è stato prorogato al 18 marzo 2024 con l'atto integrativo dell'11 luglio 2022. È tuttora aperto uno

sportello relativo agli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989, dedicato al finanziamento di programmi di investimento da realizzare nei comuni delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni.

Oltre agli accordi di programma, il Ministero potrà valutare la sussistenza delle condizioni per ricorrere allo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo, misura a supporto di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni, finalizzati al rafforzamento delle filiere produttive. Numerosi, infatti, sono gli interventi in essere, nell'ambito della misura dei contratti di sviluppo, a supporto dell'industria dell'elettrodomestico. In tale direzione, si sottolinea inoltre che presso il Ministero lo scorso 26 ottobre è stato anche siglato un nuovo impegno che si riferisce al sito Whirlpool di Napoli. Si tratta di un accordo di programma da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2024 per sostenere tutti gli investimenti da parte di TeaTek, l'azienda che ha presentato il progetto di rilancio industriale basato sulle energie rinnovabili con riferimento al sito di via Argine a Napoli, garantendo la salvaguardia dei lavoratori coinvolti.

In conclusione, si conferma che il Governo continuerà a seguire la situazione dei siti produttivi e si impegna a sostenere, con gli strumenti di supporto a disposizione, un piano di salvaguardia della capacità produttiva di tutti gli stabilimenti in Italia e del relativo perimetro occupazionale.

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy

BERGAMOTTO

(10 novembre 2023)

DE POLI. - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 maggio 2023, ha approvato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, detto "decreto alluvione" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno), che reca interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

in sede di esame presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera, è emersa una specifica criticità legata alla temporaneità delle misure di sostegno individuate per dilazionare i pagamenti delle bollette relativi ad alcuni servizi essenziali alla popolazione ed alle imprese afferenti ai 7 comuni delle Marche contenuti nell'allegato al decreto;

ritenuto che:

per il pagamento delle utenze, ARERA con delibera del 19 maggio scorso, aveva già disposto la sospensione dei pagamenti relativi a fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio, con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);

il decreto-legge prevede che l’Autorità debba “disciplinare le modalità” per la sospensione temporanea, per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 1° maggio, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere o degli avvisi di pagamento, con scadenza nel medesimo periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza in quel periodo, ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all’energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale, all’acqua e ai rifiuti urbani;

l’ARERA disciplina, inoltre, le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani, a garanzia dell’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi;

le risorse complessivamente stanziare dal Governo a tali fini ammontano in tutto a circa 2 miliardi di euro;

osservato che il decreto-legge n. 61 del 2023 è in vigore dal 2 giugno ed è attualmente in corso l’*iter* di conversione in legge presso la Camera dei deputati,

si chiede di sapere:

quali contributi o sostegni aggiuntivi si intenda adottare per sostenere le spese relative alle utenze che, data la contingenza del *post* alluvione, gravano in modo intempestivo sulle famiglie dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, in particolare, su quelle nelle province Pesaro e Urbino, di Fano e nei comuni di Gabicce, Montelabbate, Monte Grimano e Sassocorvaro Auditore;

se non si ritenga utile intervenire, quantomeno, sulle rateizzazioni dei pagamenti utilizzando le disposizioni previste dall'ARERA che lo consentono per almeno 12 mesi, coprendo i costi reali almeno fino al 31 dicembre 2023 consentendo così una migliore allocazione del risparmio nelle famiglie concentrate prevalentemente sugli investimenti per la ripresa delle proprie attività, tenuto conto che diversamente, e senza aiuti concreti, allo scadere del 31 agosto le famiglie si vedranno comunque obbligate al pagamento cumulato dei servizi e quindi di ingenti somme.

(4-00559)

(7 luglio 2023)

RISPOSTA. - L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con delibera 216/2023/R/com, ha nell'immediato sospeso il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Tra le fatturazioni sospese rientrano tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio 2023. Inoltre, per garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non trova applicazione la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 1° maggio 2023.

Con l'adozione da parte del Consiglio dei ministri del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, successivamente convertito dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono stati introdotti specifici interventi a carattere di urgenza per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali, autorizzando, altresì, l'ARERA alla sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relative all'energia elettrica, al gas, all'acqua e ai rifiuti urbani, nonché a disciplinare misure di integrazione a favore delle imprese e degli esercenti coinvolti per la fornitura dei servizi, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte.

Inoltre, si fa presente che l'ordine del giorno 9/01194-AR/044, accolto nella seduta della Camera dei deputati del 25 luglio 2023, impegna il Governo a valutare l'inserimento di una disposizione normativa che consenta all'ARERA di introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze dei servizi di fornitura di energia elettrica, gas, servizio idrico e servizio rifiuti che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi e che definisca le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie.

L'Autorità, con la deliberazione 390/R/com/2023, ha aggiornato il quadro regolatorio a tutela degli utenti danneggiati dagli eccezionali eventi

alluvionali dello scorso maggio, prorogando fino al 31 ottobre 2023 il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti. Il periodo di sospensione delle bollette riguarda anche le azioni sulla morosità per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati. Alla conclusione del periodo di sospensione, i gestori dei medesimi servizi sono inoltre tenuti ad offrire ai propri clienti utenti un piano di rateizzazione degli importi sospesi distribuito su un periodo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei medesimi clienti e utenti.

Ciò premesso, si ritiene che le disposizioni di natura primaria e regolatoria introdotte a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio scorso, in analogia alle misure adottate in occasione di precedenti eventi emergenziali, forniscano adeguata risposta alle esigenze poste, rimanendo fermo l'impegno del Governo, nell'ambito delle sue competenze, a monitorare costantemente l'evoluzione della situazione e valutare tutti gli strumenti necessari ad assicurare la massima protezione a famiglie e a imprese.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

MUSUMECI

(14 novembre 2023)

FINA. - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la filiera automobilistica vanta un'importante e duratura storia in Italia durante la quale ha dimostrato di essere un settore essenziale per la crescita del Paese, nonché un tassello trainante per l'industria nazionale in termini di fatturato, occupazione e capacità di innovazione;

gli ultimi anni sono stati segnati da un *trend* negativo del mercato nazionale delle auto: secondo i dati pubblicati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, fra il 2020 ed il 2021 si è perso circa un milione di immatricolazioni e nel 2022, ad oggi, sono state vendute 1.212.000 auto, con un calo del 12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021;

la pesantissima contrazione del mercato dell'auto è stata ulteriormente aggravata dalla crisi nelle forniture di *microchip* e dal più recente aumento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime;

considerato che:

l'obiettivo italiano e dell'Unione europea di riduzione delle emissioni impegna a raggiungere l'"impatto climatico zero" entro il 2050; nel pacchetto "Fit for 55", la Commissione europea ha inoltre proposto di rivedere le norme sulle emissioni di anidride carbonica per autovetture e furgoni fissando al 2035 l'obiettivo di riduzione del 100 per cento delle emissioni; la conseguenza sarebbe di determinare il blocco della vendita sul mercato UE di autovetture o furgoni con motore a combustione interna;

l'elettrificazione della mobilità si presenta come un *trend* di lungo periodo che necessita, almeno nella fase iniziale, di essere sostenuto;

il nostro Paese vanta un'importante presenza manifatturiera nel settore che necessita di politiche mirate per la riconversione produttiva;

secondo ANFIA, a giugno 2022 la filiera dell'*automotive* in Italia contava 268.300 occupati, sia diretti che indiretti, circa il 7 per cento sul totale del personale impiegato nel manifatturiero del Paese; in assenza di politiche industriali e di formazione adeguate, i lavoratori del settore sono esposti al rischio concreto di perdere il proprio posto di lavoro;

considerato inoltre che:

l'articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022, detto "decreto energia", ha previsto l'istituzione di un apposito fondo al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione produttiva e gli investimenti nella filiera dell'industria *automotive*, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti, con una dotazione di 700 milioni per il 2022 e di 1000 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030;

in attuazione di tale disposizione, sono stati emanati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, che hanno disciplinato nel dettaglio la ripartizione delle risorse disponibili per il periodo tra il 2022 e il 2024, stabilendo anche le modalità di accesso agli incentivi all'acquisto e la definizione delle diverse fasce di beneficiari;

in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 ha riconosciuto un contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti per le fasce 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro e 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro innalzato del 50 per cento per acquirenti con ISEE inferiore a 30.000 euro e ha inoltre previsto incentivi per le persone giuridiche in caso di noleggio a lungo termine;

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 spicca il riconoscimento anche per la categoria delle infrastrutture di ricarica per i veicoli (IDR) di un importante contributo all'80 per cento delle spese sostenute per facilitare la diffusione delle infrastrutture di ricarica nei conte-

sti residenziali. Tuttavia, ad oggi, non è ancora stato adottato il decreto direttoriale che dovrebbe disciplinare la procedura di erogazione e non risulta operativa la piattaforma dedicata alla misura, determinando conseguentemente uno stallo ai fini del concreto utilizzo dell'agevolazione;

considerato inoltre che:

il comparto ha da tempo sollevato perplessità in merito all'attuale tetto massimo di spesa d'acquisto indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per fissare gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti per quanto riguarda la categoria di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro, che risulta essere troppo basso rispetto ai costi effettivi, e soprattutto inferiore al tetto massimo individuato per i veicoli di fascia emissiva 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro, nonostante questi ultimi siano caratterizzati da tecnologie meno sofisticate;

le persone giuridiche possono avere accesso agli incentivi esclusivamente se i veicoli acquistati sono impiegati in *car sharing* o autonoleggio con finalità commerciali e purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi, laddove il mercato delle auto "aziendali" vale in media tra il 35 e il 40 per cento del totale delle immatricolazioni,

si chiede di sapere:

se si intenda rivedere l'attuale tetto massimo di acquisto individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli autoveicoli di categoria emissiva 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro, al fine di aumentarlo ed equipararlo almeno a quello attualmente previsto per i veicoli di fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro;

se, considerate le persistenti problematiche relative al reperimento delle materie prime che impattano fortemente sulle tempistiche di consegna dei veicoli, si ritenga opportuno confermare anche per il 2023 l'estensione a 270 giorni, nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, dei termini per la conferma dell'operazione e la comunicazione degli estremi dell'acquisto prevista per il 2022 dal decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2022;

se si intenda valutare una riforma della struttura degli incentivi al fine di includere tutti i possibili acquirenti, non solo i soggetti privati, ma anche le persone giuridiche, senza le specificazioni attualmente previste.

(4-00091)

(14 dicembre 2022)

RISPOSTA. - Si rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, sono stati definiti, per il triennio 2022-2024, gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, stanziando a tale scopo un miliardo e 830 milioni: 610 milioni per ciascun anno. I contributi sono destinati all'acquisto di veicoli di categoria M1 (fasce di emissione 0-20; 21-60 e 61-135 grammi di anidride carbonica al chilometro), L (elettrici e a motore termico), N1 e N2 commerciali esclusivamente elettrici. A tali fondi si aggiungono poi 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per le infrastrutture di ricarica per uso domestico.

L'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 prevede la possibilità di rimodulare, con successivi provvedimenti, le destinazioni e gli incentivi, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica. Si informa, a tal proposito, che è attualmente in corso l'elaborazione, di un nuovo schema di decreto di rimodulazione delle risorse e dei contributi, contenente anche le previsioni in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dei contributi.

Per le prenotazioni effettuate nel 2022, il termine per completare le operazioni è stato esteso a 270 giorni, dall'articolo 7-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, introdotto con legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108.

Inoltre, si informa che è attualmente in fase di concertazione, tra i Ministeri competenti, un provvedimento di modifica del decreto ministeriale 20 marzo 2019, nella direzione di prevedere l'estensione del termine da 180 a 270 giorni per la conferma delle operazioni, anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2023.

Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 ha previsto, per l'anno 2022, un contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza *standard* per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici. La misura è stata estesa al 2023 e al 2024 dall'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022. Con decreto direttoriale di questo Ministero, sono individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione degli incentivi. Ad oggi, è stato adottato il decreto direttoriale e sono stati finalizzati gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari per applicare per la prima volta una misura autonoma, destinata a un bacino particolarmente ampio di utenti domestici. La misura è stata presentata all'utenza attraverso il sito istituzionale del Ministero, ove è caricata la documentazione utile ai fini della presentazione delle richieste di contributo. Le domande relative alle installazioni effettuate dal 4 ottobre

2022 al 31 dicembre 2022, possono essere presentate dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, mentre i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023, verranno comunicati con successivi avvisi del Ministero.

Fino ad ora, dunque, sono state programmate con i decreti 6 aprile e 4 agosto 2022 risorse per complessivi 2,7 miliardi di euro. Restano pertanto a disposizione per le future iniziative nella filiera *automotive* 6 miliardi di euro (un miliardo per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030).

Ebbene, la linea che si sta seguendo è quella di calibrare gli incentivi esistenti, al fine di incentivare la produzione e la vendita di autovetture realizzate in Italia e svecchiare il parco macchine circolante. Se è vero che la transizione energetica costituisce una svolta necessaria, è altrettanto vero che questo processo va governato con attenzione, giacché un passaggio alla propulsione elettrica troppo drastico e non adeguatamente organizzato potrebbe penalizzare l'industria nazionale italiana più di altre. Per questo motivo, l'azione di Governo si è sviluppata su più fronti, con una decisa posizione anche in Europa per rendere i condivisi obiettivi di transizione ambientale coerenti con le esigenze e i tempi di riconversione dell'industria e con una strategia nazionale di rilancio del settore *automotive*.

A tal proposito si ricorda che lo scorso 25 settembre è stato approvato l'orientamento generale del Consiglio sul regolamento Euro 7. Il testo, elaborato dalla presidenza di turno della UE (Spagna), rappresenta un compromesso di successo per Italia. L'Europa ha condiviso la visione e l'approccio italiano all'evoluzione verso un sistema industriale complessivo verde, ma sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, bensì anche dal punto di vista della continuità della produzione e della difesa dell'occupazione.

Nei prossimi 5 anni si ridisegnerà dunque totalmente la filiera *automotive* nazionale e si definirà la sua competitività in Europa e nel mondo. Per affrontare le sfide della transizione produttiva e della decarbonizzazione, puntando allo stesso tempo alla salvaguardia di lavoratori e imprese, si sta mettendo in campo un piano straordinario, potendo contare anche sulle risorse del fondo *automotive* sopra richiamate (circa 6 miliardi), destinate a sostenere investimenti privati e pubblici per consolidare e ampliare la capacità d'innovazione sull'insieme delle tecnologie chiave per lo sviluppo dell'auto e della mobilità del futuro. In tale ottica, è stato recentemente siglato un protocollo di intesa tra questo Ministero e ANFIA per il rilancio dell'intera filiera. Esso costituirà la premessa del piano di lavoro con Stellantis, che porterà all'istituzione di un tavolo con tutte le parti sociali e produttive, per riprendere la strada della crescita nella produzione di auto nel nostro Paese.

Si conferma, dunque, che la politica del Governo sull'*automotive* è quella di sostenere l'industria italiana a compiere il salto definitivo verso la mobilità sostenibile, nell'ottica del principio della neutralità tecnologica, garantendo al contempo la produzione e tutelando i lavoratori coinvolti.

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy

BITONCI

(15 novembre 2023)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con sentenza n. 8711, in data 9 gennaio 2023, la VI sez. pen. di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato dall'on. Mario Landolfi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 401/22 che confermava (*per relationem*) la condanna nei confronti dello stesso comminata in data 23 dicembre 2019 dalla II sez., collegio B, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sent. n. 7065) per il reato di cui agli artt. 110 e 319 del Codice penale, con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e con concessione dei benefici della sospensione della pena e della non menzione del casellario giudiziale;

nel 2007 la DDA di Napoli aveva accusato l'imputato di aver concorso nella corruzione di Massimo Romano, consigliere comunale di Mondragone (Caserta), inducendolo a poco più di un mese dalla scadenza naturale del civico consesso a barattare le proprie dimissioni con l'assunzione simulata della moglie nella società ECO4, braccio operativo del CE4 (Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti), al fine di assicurare sostegno alla giunta del sindaco Ugo Alfredo Conte. La circostanza aggravante, poi esclusa grazie anche alle testimonianze rese dai magistrati Raffaele Cantone e Alfredo Mantovano, originava dalla circostanza che l'ECO4 versava mensilmente una tangente alla camorra;

sin dall'inizio il Landolfi aveva dichiarato di rinunciare alla prescrizione per tutti i reati ascrittigli;

la sentenza di 1° grado doveva in realtà essere emessa il 18 novembre 2019, ma in quella data, dopo sei ore di camera di consiglio, i giudici del Tribunale disponevano l'escussione *ex art.* 507 del Codice di procedura penale del collaboratore di giustizia Giuseppe Valente, unico accusatore di Landolfi, nonostante già sentito in precedenza e nonostante l'acquisizione al dibattimento di ben 29 verbali di interrogatorio dallo stesso resi sull'identico tema in altri processi (Alfani Remo, Cosentino Nicola, Andreozzi Salvatore);

l'escussione del teste da parte del Presidente del Collegio giudicante si sostanziava, a parere dell'interrogante, di domande suggestive e tendenziose in palese violazione del divieto contenuto nell'art. 499, comma 2 del Codice di procedura penale e del principio di terzietà e imparzialità del giudice (pagg. 25-30-31 del verbale di ud. 25 novembre 2019);

al di là del ricorso all'art. 507, il cui utilizzo dovrebbe essere residuale ed eccezionale in un processo tendenzialmente accusatorio come quello descritto, preme all'interrogante evidenziare come il tortuoso *iter* logico-argomentativo seguito dai giudici di 1° grado per emettere la sentenza abbia come fine esclusivo la preservazione della credibilità del collaboratore di giustizia, impegnato come teste anche in altri processi istruiti dalla precedente DDA, nonostante le vistose falle del suo narrato;

ne fa fede, tra le altre, la decisione del giudice-estensore di ignorare le contraddittorie dichiarazioni («io questo non lo ricordo e credo di non avergliene parlato», «non escludo di averglielo detto», «sinceramente non me lo ricordo») rese *ex art.* 507 del Codice di procedura penale da Valente nell'udienza del 9 dicembre 2019 (pagg. 14 e 15) su una circostanza “gemella” di quella incriminata e di sostituirla con altre, provenienti dal processo Cosentino (udienza del 15 gennaio 2015, pag. 52), da egli previamente “amputate”;

a pag. 67 delle motivazioni scrive infatti il giudice-estensore: «Non è vero che (Valente, nda) non informò il Landolfi della corruzione del consigliere Russo Michele (attraverso il posto di lavoro in Eco4 offerto al figlio in cambio del suo passaggio in sostegno alla maggioranza per compensare la perdita di Vito Verna); si tratta anche in questo caso di una vicenda analoga a quella per cui si procede, e il Valente non dice che non informò Landolfi, ma il suo ricordo sul punto è dubitativo, sebbene più orientato al positivo che alla negativa (“credo ne avessi parlato anche con Landolfi”) »;

la frase riportata tra parentesi nella sua versione integrale suona però in tutt'altro modo: «No, di questa operazione l'unica persona che era informata era Nicola Cosentino. Ci mancherebbe. Perché in termini politici mi rapportavo direttamente con lui. Credo che ne avessi parlato anche con Landolfi». Il che rende difficile come valutare come «più orientato al positivo che alla negativa» il ricordo del collaboratore di giustizia, dal momento che l'*incipit* della risposta ne contraddice in termini la conclusione;

siamo, invece, nel campo della mera arbitrarietà allorquando (pagg. 108 e 109 delle motivazioni) il giudice-estensore sopperisce con ipotesi probabilistiche alle lacune narrative del collaboratore di giustizia e alla mancanza di riscontri oggettivi alle sue provalazioni. È il caso di una telefonata (individuata come prova del concorso materiale del Landolfi) riferita dal collaboratore di giustizia, ma di cui non v'era traccia nel fascicolo delle

conversazioni trasmesse dal GUP di Napoli alla Camera dei Deputati per la necessaria autorizzazione alla loro utilizzazione [«potrebbe aver contattato Landolfi con un'utenza diversa da quella intercettata (...) oppure potrebbe avergli parlato a voce»];

l'obiettivo *pro* collaboratore di giustizia si palesava anche in riferimento al concorso morale dell'imputato, allorquando il giudice-estensore non esitava a conferire dignità probatoria a considerazioni meramente ipotetiche, come quelle poste da Valente a base del preventivo avallo di Landolfi alla corruzione del Romano, spacciato come indispensabile (ud. 25 novembre 2019 pag. 30) al mantenimento della maggioranza di centrodestra nel Comune di Mondragone: “Se non era interessato, veniva meno la maggioranza anche perché non ci stavano più i consiglieri di Alleanza Nazionale, quindi l'operazione era inutile farla”;

addirittura temeraria diventa l'assenza di terzietà del giudice-estensore nel momento in cui (pag. 15) richiama (giustamente) il principio «che esclude un automatico recepimento degli accertamenti contenuti nelle sentenze irrevocabili» salvo poi disattenderlo platealmente al fine di aggirare le insuperabili controdeduzioni della difesa circa l'inesistenza dell'effetto-domino sul CE4 in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale di Mondragone. Scrive, infatti (pag. 149), che «in ogni caso si tratta di valutazioni superate dal fatto che vi è precedente giudicato in ordine alla sussistenza dello specifico reato ascritto, nonché del suo movente»;

il Valente era stato dichiarato «non pienamente attendibile» dai giudici del collegio C del medesimo Tribunale nella sentenza n. 694 del 1° febbraio 2019 (pag. 29 delle motivazioni),

si chiede di sapere:

se risponda a vero quanto riportato in premessa;

in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non ritenga siano stati violati gli articoli 27 comma 2 (presunzione d'innocenza) e 111 (giusto processo) della Costituzione, nonché il principio della condanna “oltre ragionevole dubbio” *ex* art. 533 del Codice di procedura penale;

se, conseguentemente, non ritenga che tale condotta possa configurare un illecito disciplinare;

in caso affermativo, infine, se non ritenga di dover promuovere l'azione disciplinare *ex* articolo 107 della Costituzione, onde verificare l'eventuale applicabilità di una delle sanzioni previste dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

(4-00768)

(12 ottobre 2023)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto posto in risalto che la sentenza emessa in data 23 dicembre 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale, con la quale M.L. è stato condannato in relazione al reato previsto e punito dagli artt. 110 e 319 del codice penale (con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), pare conforme alle risultanze istruttorie emerse nell'ambito del dibattimento e totalmente aderente ai dettami normativi in tema di motivazione, come sottolineato anche dalla Direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi nella nota estesa in data 26 ottobre 2023. Tale sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Napoli, avverso la cui decisione la difesa di M.L. ha proposto ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile in data 9 gennaio 2023 dal giudice di legittimità.

In proposito, deve essere rilevato che la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale di assumere nel dibattimento celebrato a carico di M.L. la deposizione del collaboratore di giustizia G.V. ai sensi dell'art. 507 del codice di procedura penale nonostante l'avvenuta l'acquisizione dei verbali di interrogatorio dello stesso (opzione che costituisce espressione di una legittima prerogativa attribuita dall'impianto processuale all'autorità giurisdizionale) ha consentito inoltre alla difesa di M.L. di sottoporre il chiamante in correità ad esame, con la conseguente possibilità di fare emergere le eventuali contraddizioni del narrato e di contestare formalmente le dichiarazioni rese in precedenza, allo scopo di evidenziare l'inattendibilità di quelle dibattimentali.

Quanto ai passaggi della sentenza emessa in data 23 dicembre 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale ritenuti emblematici di una visione pregiudiziale del giudice e, conseguentemente, della sua mancanza di imparzialità e terzietà, va rimarcato che in questa sede non è possibile procedere a una rivisitazione delle valutazioni di merito operate, in quanto le valutazioni effettuate dai giudici nella sede dibattimentale e nel vaglio istituzionale di loro competenza non sono sovrapponibili a quelle che devono essere eseguite in sede di scrutinio disciplinare. In caso contrario, le decisioni dell'autorità giurisdizionale risulterebbero oggetto di un'ulteriore valutazione di merito, idonea a censurare *ex post* l'operato dell'organo decisorio, mentre il giudizio disciplinare non deve giammai

divenire un surrogato della giurisdizione di merito né può rappresentare un'impropria verifica o uno strumento di impugnazione dei provvedimenti emessi.

Invero la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati prevede una serie di fattispecie riconducibili al *genus* della violazione di legge, alcune delle quali afferenti alla tematica della sindacabilità dell'attività giudiziaria (art. 2, comma 1, lett. *g*), *h*), *l*), *m*), *cc*), *ff*) e *gg*), del decreto legislativo n. 109 del 2006), sempre nel rispetto dei principi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Per delineare la portata applicativa delle ricordate fattispecie è necessario porle in correlazione con il principio affermato nel comma 2 dello stesso art. 2, per il quale "l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare", cosiddetta clausola di salvaguardia in forza della quale non può dare luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione del fatto e delle prove.

Al riguardo, anche la Corte costituzionale ha tenuto a precisare che la norma "non tollera letture riduttive, perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria attuativa della garanzia costituzionale della indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio" (sentenza n. 18 del 1989). Ciò fatta salva l'ipotesi dell'abnormità del provvedimento giurisdizionale. In particolare, in proposito si osserva che si deve ritenere abnorme il provvedimento giurisdizionale quando esso si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e processuale ovvero quando sia stato comunque emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave e inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti; ipotesi queste in cui, peraltro, viene ad assumere rilevanza disciplinare non il risultato dell'attività giurisdizionale ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Al di fuori di queste ipotesi, non è consentito in sede disciplinare alcun sindacato dei provvedimenti giurisdizionali, in quanto la violazione di legge disciplinarmente rilevante è concettualmente diversa dalla violazione di legge che può giustificare una vittoriosa impugnazione; la contestazione disciplinare dell'errore non ha né una finalità di attuazione della legge nel caso concreto né una finalità di nomofilachia. L'erroneità o l'inesattezza tecnico-giuridica rilevanti in sede disciplinare devono essere, invece, individuate tenendo conto del carattere fortemente valutativo dell'attività del giudice e della corrispondente opinabilità della stessa, così che si devono considerare non erranee tutte le soluzioni che rientrano nell'ambito del giuridicamente discutibile.

Sul punto, emblematico è quanto stabilito dalla giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, per la quale l'errore disciplinarmente rilevante è da individuare nella "incontrovertibile difformità da già prospettate o ragionevolmente possibili interpretazioni della norma e,

quindi, nella soluzione che non riesca a trovare aggancio nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dell'epoca o anche successiva né, in mancanza o in contrasto con quei referenti, una plausibile giustificazione sul piano logico" (sentenze n. 1119 e n. 1161 del 2000). Da ultimo si è affermato che "non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del giudice che, nell'operare il computo dei termini stabiliti dall'art. 304 comma 6 cpp, aderisce a una interpretazione non implausibile di cui dà atto nella motivazione del provvedimento, in quanto si tratta di attività interpretativa di norme di diritto che non è censurabile sotto il profilo disciplinare se non nei casi in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario" (sentenza n. 108 del 2021). In altri termini, la violazione di legge disciplinarmente rilevante non è neppure quella accertata dal giudice dell'impugnazione ma è quella ritenuta tale da tutti gli operatori del diritto e che dà, quindi, luogo a una soluzione che non può avere cittadinanza nel campo giuridico.

Peraltro, nel caso di specie, il giudice di appello (ossia la Corte d'appello di Napoli), innanzi al quale fisiologicamente dovevano trovare asilo quali motivi di impugnazione tutti gli aspetti (formali e sostanziali) ritenuti critici nella sentenza di primo grado, ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di M.L. in data 23 dicembre 2019, e la Corte di cassazione, in presenza di una doppia pronuncia conforme, in data 9 gennaio 2023 ha giudicato inammissibile il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato.

Da tutto quanto sinora esposto nel dettaglio si ritiene che tutte le argomentazioni illustrate nell'atto di sindacato ispettivo impingano nel merito delle valutazioni discrezionali dell'autorità giurisdizionale, che rappresentano espressione dell'esercizio della funzione giudiziaria e sono come tali intangibili da interferenze extraprocessuali. Si ritiene pertanto che non vi sia spazio per iniziative o censure di carattere disciplinare di competenza di questo dicastero nei confronti dei giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che si sono occupati della vicenda processuale, non ravvisandosi alcuna significativa anomalia nel loro operato.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(15 novembre 2023)

POTENTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie giornalistiche e *sit-in* di protesta e solidarietà si apprende che circa tre anni fa l'avv. Mauro Trogu, del foro di Cagliari, legale del signor B.Z., ex pastore sardo di 58 anni, da 32 in carcere per essere stato condannato in via definitiva all'ergastolo per il triplice omicidio ed il grave ferimento di una quarta persona, avvenuti l'8 gennaio 1991 sulle montagne di Sinnai, ha presentato istanza per la revisione del processo;

la Procura generale di Cagliari ha chiesto alla Corte di appello di Roma, per quanto di competenza, di procedere alla revisione del processo in base ai rilevanti sospetti che l'unico testimone, che in un primo momento non aveva riconosciuto in Z. l'autore del crimine, possa avere in un secondo tempo indicato in questi il responsabile del crimine, a seguito di una presunta pressione da parte di alcuni organi inquirenti;

la Corte di appello di Roma, a distanza di ben tre anni, non si è ancora pronunciata, non solo sul merito ma nemmeno sullo stato di detenzione che il condannato continua a patire, nonostante i notevoli dubbi sulla sua colpevolezza, ed infatti, dalle notizie stampa del 20 settembre, si apprende della circostanza per cui il processo sarebbe stato ancora rinviato, stavolta al 13 ottobre prossimo, e che in quella data saranno finalmente esaminati anche i due testimoni indicati dal pubblico ministero,

si chiede di sapere:

quali informazioni il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sul caso;

quali iniziative voglia intraprendere per scongiurare il riproporsi di simili ritardi processuali.

(4-00712)

(21 settembre 2023)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, preso spunto dalla notizia, riferita dalla stampa, che l'avvocato M.T., legale del signor B.Z., da 32 in carcere per essere stato condannato all'ergastolo per un triplice omicidio e per il grave ferimento di una quarta persona, consumati l'8 gennaio 1991 sulle montagne di Sinnai, avrebbe presentato istanza per la revisione del processo, ma che l'adita Corte di appello di Roma, a distanza di ben tre anni non si sarebbe ancora pronunciata, non solo sul merito ma nemmeno sullo stato di detenzione del condannato, si avanzano quesiti circa la conoscenza dei fatti e sulle iniziative volte a scongiurare il riproporsi di simili ritardi processuali.

Orbene, dalle relazioni stilate dalle competenti autorità giudiziarie, risulta chiaro che, lungi dal restare inerte, il giudizio di revisione sia già

giunto alla fase rescissoria e sia in stato di avanzata istruttoria, dovendosi esclusivamente completare l'escussione dei testimoni indicati dall'ufficio del pubblico ministero e dalla difesa. In particolare, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari riferisce che: "quest'ufficio ha richiesto ed ottenuto nel novembre 2020 la revisione del processo nei confronti di Z.B. (...) condannato con sentenza definitiva alla pena dell'ergastolo per un triplice omicidio avvenuto in Sinnai l'8.1.1991. Il relativo processo di revisione è in fase di celebrazione avanti la competente Corte di Appello di Roma. Lo Z., dopo avere espiato 26 anni circa di pena detentiva, si trova attualmente in regime di semilibertà avendo il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari più volte rigettato la richiesta di liberazione condizionale avanzata dalla difesa del condannato difettando nella condotta del reo 'il sicuro ravvedimento' richiesto dalla Legge, com'è dato leggere nei provvedimenti sopra richiamati".

Quanto alla Corte di appello di Roma, la relazione evidenzia che: "Giova premettere che la revisione è un mezzo d'impugnazione straordinario che tende a rimuovere il giudicato, vale a dire a revocare una sentenza irrevocabile emessa all'esito di un percorso giudiziario già concluso (nel caso in esame, tre gradi di giudizio, compreso quello di legittimità) (...) Deve essere, quindi, anzitutto espletata una fase rescindente, tesa a valutare l'ammissibilità in astratto dell'istanza di revisione, e poi, qualora tale vaglio si concluda con esito positivo, si perviene alla fase rescissoria, vale a dire quella durante la quale, tenuto conto delle prove già raccolte nel procedimento penale genetico, vengono raccolte le nuove prove (qualora ve ne siano) e comunque si procede al dibattimento, seguito dalla discussione. Ciò non comporta automaticamente l'accoglimento dell'istanza di revisione, che consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ritiene potersi dichiarare inammissibile anche all'esito della fase rescissoria, ed anche se in quest'ultima si sia proceduto a sentire testimoni ed acquisire documenti (cfr., *ex pluribus*, Cass. pen. n. 23625 del 2016). (...) In sostanza, l'unica prova nuova realmente tale fornita dall'istanza di revisione avanzata dallo Z. (istanza contenente circa duecento allegati), in quanto acquisita soltanto nel 2020, è costituita dalle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte nell'ambito del procedimento penale n. (...) iscritto presso la Procura della Repubblica di Cagliari a modello 44 (denunce contro ignoti), a seguito dell'esposto presentato dall'avv. M.T., legale dello Z. (...) Sono seguite altresì intercettazioni telefoniche, tutte in dialetto sardo, (...) Il procedimento di revisione - Nessuno dei componenti del collegio di questa Corte — presieduto dallo scrivente - conosce il dialetto sardo, di tal ché, prima di poter valutare (...) si è ritenuto necessario nominare un perito che traducesse in lingua italiana tali conversazioni. Pertanto, poiché l'istanza in questione è pervenuta alla cancelleria della Sezione Quarta Penale di questa Corte in data 17 dicembre 2020, è stata fissata l'udienza del giorno 11 febbraio 2021 al solo fine di consentire una valutazione di ammissibilità dell'istanza nel contraddittorio di tutte le parti interessate (...) In tale udienza, una volta correttamente formatosi il contraddittorio di tutte le parti interessate, si rinviava all'udienza del 2 marzo 2021 al fine di nominare un interprete di dialetto sardo, ma tale udienza non si teneva per

ragioni legate alla pandemia da COVID- 19 (essendone rimasto colpito uno dei componenti del collegio) a causa della quale venivano inviate apposite controcitazioni con rinvio all'udienza del 22 aprile 2021. Durante tale ultima udienza veniva nominato quale perito il sig. A.N. (...) al quale veniva chiesto di ascoltare i DVD contenenti i files audio delle suddette intercettazioni e di trascrivere le parole pronunciate da coloro che erano intercettati esattamente come da lui percepite (e quindi in dialetto) con corrispondente traduzione in lingua italiana. All'udienza del 15 luglio 2021 detto perito chiedeva una riassegnazione di termine (...) La relazione peritale veniva consegnata via PEC in data 22 luglio 2021, ma il giorno successivo perveniva via PEC una nota a firma dell'avvocato (...), legale dello Z., tesa a chiedere al collegio di voler sottoporre alcuni dei files audio trascritti dal perito ad un proprio consulente di parte (...) Pertanto, all'udienza del 28 settembre 2021, già fissata sin dall'anzidetta udienza del 15 luglio 2021, il collegio accedeva alla richiesta difensiva e consentiva l'interlocuzione con il perito presente in aula per essere sentito sul proprio elaborato dai consulenti a difesa. (...) A sua volta, anche il Sostituto Procuratore Generale contestava l'attendibilità della perizia, sia pure sotto altri profili, e di conseguenza questa Corte, in accoglimento delle richieste delle parti, nominava un nuovo perito. Veniva quindi individuato il signor (...) che veniva convocato per l'udienza del 22 marzo 2022. Tale udienza, tuttavia, non poteva svolgersi perché il Presidente del collegio scrivente, in quanto contestualmente impegnato come presidente del collegio in altro processo della Corte d'Assise d'Appello di Roma (proc. N. ... R.G. Assise) e quindi veniva disposto rinvio all'udienza del 29 marzo 2022. In tale udienza veniva conferito incarico al suddetto perito (...) Chiedeva giorni novanta per l'espletamento dell'incarico, in quanto già nominato anche in altri procedimenti penali. (...) Veniva dunque disposto rinvio all'udienza del 22 settembre 2022. In quest'ultima udienza non è stato possibile trattare il procedimento poiché il presidente scrivente è risultato impedito a causa degli urgenti adempimenti da intraprendere nei termini perentori prescritti dalla vigente normativa elettorale in quanto incaricato di presiedere il comitato elettorale centrale per le elezioni politiche nazionali che si sono svolte il 25 settembre 2022. All'udienza del 22 novembre 2022 il perito (...) è stato sentito nel contraddittorio delle parti, fornendo chiarimenti sul contenuto del suo elaborato (...) All'esito, il collegio invitava le parti, ivi comprese le parti civili costituite (...) a formulare le rispettive conclusioni in merito alla fase rescindente, ma le parti chiedevano di poter leggere prima la fonotrascrizione dell'esame del perito (...), ovviamente non disponibile in cartaceo il giorno stesso dell'udienza, dovendosi attendere il tempo necessario al fonotrascrittore per effettuare il riversaggio di quanto registrato e poi la trascrizione sul cartaceo. Si disponeva quindi rinvio all'udienza del 31 gennaio 2023 al fine di far concludere le parti e quindi decidere con ordinanza (in caso di ammissione dell'istanza di revisione alla fase rescissoria) ovvero con sentenza (in caso di ritenuta inammissibilità dell'istanza stessa). Tale udienza, tuttavia, non si è potuta tenere (limitatamente al procedimento di revisione in discorso) perché il presidente scrivente è stato nuovamente impegnato negli urgenti adempimenti concernenti le consultazioni elettorali regionali da svolgersi il 12 febbraio 2023, in quanto nominato presidente

dell'ufficio centrale regionale per l'elezione del presidente della regione Lazio e per il rinnovo del consiglio regionale. All'udienza del 28 marzo 2023, le parti concludevano chiedendo che venisse aperta la fase rescissoria e questa Corte, con ordinanza allegata a verbale, disponeva in conformità, con motivazione che chiariva tuttavia come le prove, soprattutto quelle di tipo tecnico, già raccolte trent'anni addietro, fossero da ritenersi utilizzabili anche nel procedimento di revisione (...) All'udienza del 16 maggio 2023, fissata per le richieste di ammissione delle prove testimoniali ed eventualmente anche tecniche, sia il Sostituto Procuratore Generale, sia la Difesa, chiedevano che fossero tradotte in italiano e trascritte numerose altre intercettazioni telefoniche captate durante le indagini disposte nell'ambito del procedimento penale n. (...), per cui veniva affidato un supplemento di incarico al medesimo perito signor (...) L'incarico, ancora una volta, è andato a concludersi proprio nel periodo feriale, di talché all'udienza del 19 settembre 2023, fissata per l'esame del perito, il collegio ha letto l'ordinanza, poi allegata a verbale, sull'articolata richiesta di ammissione delle prove formulata dalle parti, ammettendone alcune ed escludendone altre ed autorizzava la citazione dei testi che non erano coinvolti nelle conversazioni intercettate, posto che per quelli coinvolti nelle intercettazioni, le parti hanno chiesto di poterle citare solo dopo avere avuto la possibilità di valutare il contenuto, in lingua italiana, delle intercettazioni per le quali era stata da loro stesse chiesta appunto l'integrazione di perizia. (...) All'udienza del 13 ottobre 2023, sono stati escussi i primi due testimoni citati dal Procuratore Generale ed è stato sentito il perito (traduttore delle intercettazioni) (...). La prossima udienza è fissata per il giorno 31 ottobre 2023, in cui saranno escussi altri cinque testimoni (tre citati dal Procuratore Generale e due dalla difesa). Sarà necessaria un'ultima udienza istruttoria per completare le escussioni testimoniali (...). Terminata l'istruttoria testimoniale, si procederà con le conclusioni delle parti (Procuratore Generale, parti civili e difesa), la camera di consiglio e la lettura del dispositivo di sentenza. Per quanto attiene allo stato di detenzione del condannato, questo collegio si è già pronunciato con i seguenti provvedimenti: sulla istanza del 19.11.2020, ordinanza 17.12.2020 (rigetto allo stato della istanza di sospensione della esecuzione della pena); sulla istanza del 22.11.2022, ordinanza 30.12.2022 (rigetto della istanza di sospensione della esecuzione della pena); sottoposta a ricorso per cassazione in data 10.1.2023; a seguito di annullamento con rinvio, ordinanza 16.5.2023 (nuovo rigetto della istanza di sospensione); attualmente anch'essa sottoposta a ricorso per cassazione”.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(15 novembre 2023)

ROJC, RANDO, FINA, FURLAN, GIACOBBE, CAMUSSO, PARRINI, MARTELLA, ZAMPA, LA MARCA, D'ELIA, MALPEZZI, VERDUCCI, DELRIO, ZAMBITO, VALENTE. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la Bosnia-Erzegovina ha presentato domanda di adesione alla UE nel febbraio 2016 e ha ottenuto lo *status* di Paese candidato nel dicembre 2022, a condizione che adotti le misure raccomandate per rafforzare lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, la gestione della migrazione e i diritti fondamentali;

nella dichiarazione congiunta di Italia, Croazia e Slovenia, dopo la trilaterale di Ancona di luglio 2023 nel sottolineare l'importanza strategica della regione dei Balcani occidentali per il futuro dell'Unione europea, i Ministri hanno evidenziato la necessità che tutti i Paesi della regione accelerino sul percorso UE impegnandosi in ambiziosi programmi di riforma, ribadendo il loro fermo e condiviso sostegno al processo di integrazione dei Balcani occidentali, anche mediante l'attuazione di misure concrete per un'integrazione accelerata e graduale in linea con e sulla base della metodologia rivodata del 2020 sull'allargamento, e hanno invitato l'Unione europea a intensificare il proprio ruolo e il proprio contributo al fine di aumentare la resilienza dei paesi dei Balcani occidentali alle sfide attuali;

“La concessione dello status di Paese candidato all'adesione all'Unione Europea nel dicembre 2022 rappresenta un segnale chiaro che il futuro della Bosnia ed Erzegovina è nell'UE. (...) In quanto Paese candidato, ci attendiamo che la Bosnia ed Erzegovina si posizioni in modo chiaro e si allinei alla Politica estera e di sicurezza Comune dell'UE. La strada per l'Europa è a doppio senso. Ma bisogna essere chiari: questa strada passa da Bruxelles non da Mosca”, come riportato da “Il Piccolo” di Trieste del 10 marzo 2023, in occasione della visita del Ministro in indirizzo a Sarajevo, in missione congiunta con il ministro federale per gli affari europei ed internazionali austriaco, Alexander Schallenberg;

la *premier* Giorgia Meloni, il 28 giugno 2023, nel suo intervento di replica al Senato sul Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, dichiarava: “Dopo di che sono d'accordo invece con la collega Rojc per quello che riguarda, lo citavo stamattina, il problema dell'integrazione dei Balcani occidentali, l'attenzione verso i Balcani occidentali. Voglio tranquillizzare la collega e voglio confermare che l'impegno italiano in queste settimane, in questi mesi è stato pieno da questo punto di vista e anzi se lei ha visto, se la collega ha visto la relazione di questa mattina, in riferimento a quello che io dicevo non considero un processo di allargamento ma semmai un processo di riunificazione, nel momento in cui noi apriamo il nostro dibattito, la nostra attenzione per esempio alla Moldova, per esempio ad altre nazioni, non dobbiamo, dicevo, dare il segnale che qualcuno che si era mosso prima rimane indietro. Non ci sono corsie preferenziali, non ci sono ovviamente trattamenti diversi, non ci devono essere soprattutto per rispetto ai Balcani

occidentali, sui quali, insisto, l'Italia è forse una delle nazioni che in Europa sta seguendo maggiormente questa materia”;

il 2 luglio il *leader* serbo-bosniaco Milorad Dodik ha annunciato un possibile *referendum* entro l'anno sullo *status* della Repubblica Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina di cui è presidente;

in una nota congiunta del 5 luglio 2023 il presidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo David McAllister, il relatore per la BiH, Paulo Rangel, e il capo delegazione del Parlamento per le relazioni con la BiH e il Kosovo, Romeo Franz, hanno chiesto che la UE e i suoi Stati membri impongano "finalmente sanzioni mirate a Milorad Dodik (presidente della Repubblica Srpska, entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina) - che è già soggetto a sanzioni di Stati Uniti e Regno Unito - e ai suoi alleati, se necessario a livello bilaterale";

gli eurodeputati hanno condannato "con fermezza" l'adozione da parte dell'Assemblea nazionale della Repubblica della legge sulla non applicabilità delle decisioni della Corte costituzionale bosniaca, considerata "un attacco diretto all'ordine costituzionale della BiH e una palese violazione dell'accordo di pace di Dayton" e hanno dichiarato che "non possiamo più permettere a uno sfacciato secessionista e ai suoi seguaci, anche nel parlamento dell'entità, di minare sistematicamente il Paese e il suo futuro all'interno dell'Europa e di mettere a rischio la pace e la stabilità";

il 6 luglio il Ministro degli esteri dell'Ungheria, Péter Szijjarto, in visita a Banja Luka, ha dichiarato "antidemocratica" la decisione dell'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia-Erzegovina, Christian Schmidt, di annullare la legge della Repubblica Srpska sulla non applicabilità delle decisioni della Corte costituzionale, sottolineando che l'Ungheria "sostiene" il presidente della Repubblica Srpska Dodik;

il 9 luglio segretario di Stato Usa Antony Blinken ha condannato con forza la firma, da parte del *leader* serbo-bosniaco Dodik di un decreto che autorizza l'entrata in vigore di leggi annullate dall'alto rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt. Così facendo e negando i poteri dell'alto rappresentante, ha osservato Blinken citato dai *media* a Sarajevo, "si viola la costituzione della Bosnia-Erzegovina e si mina l'accordo di pace di Dayton",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ribadire l'impegno e l'attività diplomatica del nostro Paese intesa a preservare l'integrità della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, quale presupposto della stabilità di questa entità statale riconosciuta e quindi di tutta l'area dei Balcani, su cui è dichiaratamente aperto uno dei principali *dossier* della po-

litica estera italiana, anche nell'ambito del "processo di Berlino", la piattaforma negoziale regionale per accompagnare i Balcani occidentali verso l'integrazione europea;

quali siano le sue opinioni, oltre che dell'intero Governo, in merito all'intervento ufficiale del Governo ungherese sullo *status* della Repubblica Srpska, se lo consideri un potenziale elemento di forte destabilizzazione interna della Bosnia e dell'area balcanica, un danno agli interessi dell'Unione europea e dell'Italia in particolare, un sostegno oggettivo alla politica di penetrazione e interferenza russa nei Balcani in contrasto all'azione diplomatica operata dalle cancellerie dei Governi UE e NATO quale enunciata dal ministro Tajani;

se, anche alla luce degli interessi magiari in ambito energetico e infrastrutturale, intenda prendere contatti con l'omologo ungherese al fine di chiarire la natura e gli obiettivi del sostegno di Budapest alle spinte secessionistiche di Banja Luka.

(4-00567)

(12 luglio 2023)

RISPOSTA. - Nell'ambito dell'azione di rilancio dell'Italia nei Balcani occidentali, il Governo dedica un'attenzione specifica alla Bosnia ed Erzegovina. La sua stabilizzazione è un elemento chiave per la sicurezza di tutta la regione. Solo attraverso un pieno e definitivo ancoraggio della Bosnia ed Erzegovina all'Unione europea sarà possibile raggiungere quest'obiettivo. È necessario che il Paese faccia registrare un netto cambio di passo. Per questo motivo, l'Italia si è fatta promotrice a Bruxelles della concessione dello *status* di Paese candidato UE a favore di Sarajevo. La storica decisione del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022 di concedere tale *status* rappresenta un importante punto di svolta e un chiaro segnale di incoraggiamento per le istituzioni e la società civile della Bosnia ed Erzegovina. La rapida formazione del nuovo Governo centrale, insediatosi a pochi mesi di distanza dalla decisione del Consiglio europeo, conferma la capacità dell'Unione europea di agire da forza motrice per i necessari cambiamenti che il Paese deve affrontare.

Al fine di rafforzare questo messaggio, lo scorso 10 marzo il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha visitato Sarajevo assieme al collega austriaco Alexander Schallenberg. Nel corso degli incontri con le massime cariche dello Stato, il Ministro ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia al percorso europeo della Bosnia ed Erzegovina e ha incoraggiato Governo e Parlamento ad adottare un'agenda ambiziosa di riforme interne, in linea con le priorità rappresentate dalla Commissione europea. Si tratta di un percorso impegnativo che richiede riforme profonde per assicurare il funzionamento

democratico delle istituzioni, lo Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti fondamentali. Coerentemente con tale priorità, l'azione del Governo italiano è proseguita in questi mesi in stretto raccordo con gli Stati membri UE che hanno posizioni affini, al fine di sollecitare un profilo più marcato da parte delle istituzioni europee per accompagnare e sostenere le istituzioni bosniache in questo percorso. Al riguardo si ricorda l'organizzazione dell'high level political forum a Sarajevo il 17 maggio, presieduto dal commissario all'allargamento Varhelyi. Il forum ha permesso di coagulare il sostegno delle forze politiche della Bosnia ed Erzegovina sull'agenda da portare avanti nei prossimi mesi e il Consiglio di associazione e stabilizzazione UE-Bosnia ed Erzegovina, tenutosi il 19 luglio a Bruxelles quale importante momento di verifica sugli impegni presi da parte del Governo di Sarajevo.

Quest'azione a favore del rilancio della prospettiva europea della Bosnia ed Erzegovina ha già prodotto alcuni significativi sviluppi, con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri bosniaco di un primo pacchetto di decisioni che include: la proposta di emendamenti alla legge sull'high judicial and prosecutorial council (l'equivalente del Consiglio superiore della magistratura italiano); la riforma sulla politica estera che dovrebbe definire in modo chiaro compiti, responsabilità e procedure di funzionamento del Ministero degli affari esteri; la definizione del meccanismo operativo di cooperazione con l'ufficio europeo di polizia (EUROPOL); il conferimento del mandato all'Agenzia per la prevenzione della corruzione (APIK) di elaborare una strategia anticorruzione per il periodo 2024-2026. Rientra nel pacchetto anche la decisione di avviare i negoziati con Serbia e Croazia per la realizzazione delle interconnessioni del gas orientale e meridionale, progetti di prioritaria importanza per la diversificazione energetica e la decarbonizzazione del Paese. In particolare, l'interconnessione meridionale (inserita nel piano economico e di investimento per i Balcani occidentali presentato dalla Commissione europea nel 2020) consentirà la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas della Bosnia ed Erzegovina, attualmente proveniente unicamente dalla Federazione russa e disponibile solo nella Republika Srpska e nel Cantone di Sarajevo.

In questo contesto si è inserita lo scorso 27 giugno l'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale della Republika Srpska di una legge che prescrive l'obbligo di non eseguire sul proprio territorio le decisioni della Corte costituzionale. Essa mira a proteggere coloro i quali disappliceranno le decisioni della Corte da eventuali conseguenze penali. Tale legge palesemente anti-costituzionale è stata dichiarata nulla dall'alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina, Christian Schmidt, cui spetta il compito di monitorare l'attuazione dell'accordo di Dayton. L'Italia ha pienamente sostenuto tale decisione. Il ministro Tajani ha avuto un approfondito scambio di vedute con l'alto rappresentante Schmidt sulle dinamiche in atto, *a latere* del forum internazionale di Dubrovnik lo scorso 8 luglio. Il vice Presidente del Consiglio è inoltre personalmente intervenuto con il presidente della Serbia (Paese garante dell'accordo di Dayton), Aleksander Vucic, per rappresentare l'inaccettabilità delle iniziative intraprese dalla Republika Srpska che minano

la prospettiva europea della Bosnia ed Erzegovina (come nel caso della legge approvata il 20 luglio per reintrodurre il reato di diffamazione) e la forte preoccupazione dell'Italia per la retorica divisiva e secessionista della *leadership* politica della Republika Srpska. Con grande sorpresa l'Italia ha quindi registrato le ulteriori prese di posizione assunte dalla *leadership* politica in Republika Srpska che ha minacciato di far arrestare l'alto rappresentante Schmidt e ha presentato una nuova normativa ("legge sugli agenti stranieri") presso la propria Assemblea nazionale sulla falsariga di quella approvata da Putin in Russia. L'Italia ha pubblicamente ribadito il sostegno all'alto rappresentante e, in stretto coordinamento con i "Paesi del Quintetto" e l'Unione europea, sta operando per far rientrare queste estemporanee iniziative, ferma restando l'esigenza di mantenere aperti i canali di comunicazione con la *leadership* politica della Republika Srpska.

Nel ribadire il massimo impegno dell'Italia a sostegno dell'indipendenza e dell'integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina, in stretto coordinamento con i *partner* e alleati, il nostro Paese assicura un significativo contributo alla stabilità e alla sicurezza della Bosnia ed Erzegovina attraverso l'operazione EUFOR-Althea. Alle oltre 50 unità militari già operative, si aggiungerà in autunno una compagnia di circa 120 unità.

Il Governo italiano continuerà a sostenere il rilancio della prospettiva europea della Bosnia ed Erzegovina. L'Italia è convinta che avanzare con passo deciso nel percorso europeo sia anche il modo più efficace per arginare la disinformazione russa ed evitare di lasciare spazio alla penetrazione di attori terzi. Con questo spirito, il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, assieme ai suoi omologhi di Austria, Croazia, Grecia, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia, ha inviato all'alto rappresentante UE Borrell e al commissario all'allargamento Varhelyi una lettera per caldeggiare l'apertura dei negoziati di adesione con la Bosnia ed Erzegovina. È infatti fondamentale incoraggiare le istituzioni bosniache, sia a livello centrale sia a livello di entità, a perseguire un'agenda ambiziosa sulle riforme che il Paese deve approvare e attuare per avanzare nel suo percorso europeo. Lungo queste linee, l'Italia mantiene un dialogo costante con tutti i *partner* UE, inclusa l'Ungheria, e continuerà la sua incessante azione di sensibilizzazione in tutte le sedi, anche in via bilaterale.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

CIRIELLI

(10 novembre 2023)
